



**COMUNE DI BERZO INFERIORE**  
Provincia di Brescia

Comune di Berzo Inferiore

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL  
CIMITERO COMUNALE**

Approvato in data 30/04/2014 con Deliberazione n. 13 di Consiglio Comunale

#### Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale nel rispetto delle norme poste da:

- Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265;
- Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
- Ogni altra disposizione generale e speciale applicabile in materia.

#### Art. 2 – Gestione del servizio

L'Amministrazione comunale provvede in economia alla gestione del servizio di illuminazione votiva dei loculi, degli ossari, delle tombe e delle cappelle di famiglia del Cimitero comunale.

#### Art. 3 – Carattere del servizio

L'impianto di lampade votive su tombe, loculi, cappelle, ecc. è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione o suo avente causa.

#### Art. 4 – Domanda di attivazione

Per ottenere l'attivazione del servizio, l'interessato deve presentare domanda al Comune utilizzando il modulo appositamente predisposto che dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indirizzo del richiedente, nonché l'individuazione della sepoltura alla quale la luce è destinata.

Alla richiesta segue la sottoscrizione di un contratto tra il richiedente e il Comune, rappresentato in questo caso dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

Ai nuovi utenti viene consegnata copia del presente regolamento.

#### Art. 5 – Attivazione del servizio

Il servizio è attivato entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto mediante l'installazione dell'apparecchiatura di illuminazione.

#### Art. 6 – Durata dell'utenza

La durata dell'utenza è di un anno e coincide con l'anno solare.

La durata dell'utenza si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso, per tutta la durata della corrispondente concessione cimiteriale, se l'interessato non ne abbia dato disdetta entro il 31 dicembre dell'anno presedente.

La disdetta ha effetto dal 1° gennaio successivo.

Per il canone già versato non è dovuto alcun rimborso.

#### Art. 7 - Tariffe

Il servizio rientra tra quelli a domanda individuale, ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983, ed è soggetto a tariffe approvate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

Le tariffe sono così costituite:

- 1) contributo per allacciamento
- 2) canone di abbonamento annuale o pluriennale per ogni punto luce.

In questi importi sono comprese tutte le spese relative a sostituzioni per usura, ricambi lampade e quant'altro necessario per il normale funzionamento del servizio.

Se l'allacciamento avviene nel 1° semestre dell'anno solare il concessionario corrisponderà l'intero canone per l'anno solare in corso. Qualora invece l'allacciamento avesse inizio nel corso del 2° semestre solare il canone sarà ridotto del 50% per l'anno di inizio dell'utenza.

Qualsiasi modifica della tariffa d'intende notificata con la semplice pubblicazione di legge del provvedimento deliberato.

#### Art. 8 – Pagamenti

Prima della sottoscrizione del contratto, l'utente deve provvedere al versamento della tariffa di allacciamento presso il servizio di Tesoreria comunale.

Il pagamento del canone, che ha scadenza annuale, deve avvenire entro la data assegnata dall'amministrazione comunale per l'adempimento, in occasione della formazione degli avvisi di pagamento che l'ufficio competente provvede ad inviare agli utenti.

In caso di mancato pagamento del canone dovuto, l'ufficio competente provvede ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, tramite raccomandata A.R. con invito al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento.

Trascorso tale termine senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'Amministrazione Comunale provvede a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica ed al recupero della somma dovuta nelle forme coattive previste per legge.

In ogni caso il tardivo pagamento comporta l'automatica maturazione degli interessi nella misura legale.

Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto, deve estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento.

#### Art. 9 – Orario di servizio – sospensione temporanea

Il servizio di illuminazione votiva del cimitero è continuativo (giorno e notte).

Le eventuali sospensioni del servizio dovute ad interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore non comportano rimborsi agli utenti.

#### Art. 10 – Decesso del titolare

In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediatamente comunicazione al Comune ai fini della variazione dell'intestazione.

#### Art. 11 – Divieti ed obblighi

E' assolutamente vietato agli utenti:

- a) manomettere gli impianti;
- b) asportare e sostituire lampadine;
- c) provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al rilascio di utenza disattivata per morosità. Ricorrendone le circostanze il Comune ha sempre il diritto di sospendere la fornitura senza obbligo di avviso.

Gli eventuali contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva la facoltà di azioni civili o penali e riservata la facoltà di interrompere il servizio.

#### Art. 12 - Competenze

COMPETE AL COMUNE:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
- il primo allacciamento;
- la sostituzione delle lampadina esaurita: la verifica ed il cambio della lampadina sono eseguiti a cura e spese del Comune.

COMPETE ALL'UTENTE:

- la comunicazione immediata al Comune di ogni guasto o rottura dell'impianto;
- la comunicazione tempestiva agli uffici comunali di ogni variazione del proprio domicilio, o, eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino del canone.

#### Art. 13 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo on-line del Comune per 15 giorni.

Entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.

Sono inapplicabili le disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.